

N. 01368/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01505/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1505 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Sergio Gabaldo, rappresentato e difeso dagli avv. Mariangela Crescenzi, Michele Greggio, Vladimiro Pegoraro, con domicilio, ex art. 25 c.p.a., presso la segreteria del T.A.R.;

contro

Comune di Santa Margherita D'Adige in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Neri, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

Unione dei Comuni di Megliadina in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Pizzato, Elena Fabbris, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Elena Giantin in

Venezia, San Marco, 5134;

Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore;

Provincia di Padova in persona del Presidente pro tempore;

nei confronti di

Ditta Castagna Scavi S.n.c. di Castagna Tiziano e Alessandro, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Bicego, con domicilio eletto presso Roberta Bognolo in Venezia, San Marco, 4325; Serafino Castagna;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Comunale 27/6/2012 n. 34, con cui il Comune di Santa Margherita d'Adige ha approvato il Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata relativo ad un'attività produttiva - zona D/s, presentato in data 30/12/2010 prot. n. 4803 dal sig. Serafino Castagna, in qualità di proprietario dell'area soggetta al Piano Urbanistico Attuativo, e dalla ditta Castagna Scavi S.n.c., ditta comodataria dell'area;

dell'art. 14.5 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Santa Margherita d'Adige e della delibera di Giunta Comunale 27/4/2012 n. 31 con cui il Comune di Santa Margherita d'Adige ha adottato il P.U.A..

Nonchè con i motivi aggiunti depositati il 7/10/2013,

per l'annullamento,

del permesso di costruire in sanatoria n. 1853/PC/816 rilasciato dal Comune di Santa Margherita d'Adige a Castagna Scavi S.n.c. e Castagna Serafino in data 4/1/2013;

della Convenzione Urbanistica sottoscritta in data 3/8/2012 con atto rep. n. 1608 per l'attuazione del P.U.A. approvato con delibera di Giunta Comunale del 27/6/2012 n. 34.

Nonchè con nuovi motivi aggiunti depositati il 22/1/2014, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, del permesso di costruire rilasciato dal S.U.A.P. dell'Unione Megliadina in data 30/1/2013, 03640320283-13102012-1232; dei pareri ivi richiamati quali atti presupposti e segnatamente: del parere dell'U.L.S.S. 17 del 13/11/2012 prot. n. 48838/299/12; del parere del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo del 18/12/2012 prot. n. 10908; del parere a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Santa Margherita d'Adige del 3/1/2013 prot. n. 4497/12 e del parere della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Santa Margherita d'Adige del 27/12/2012 n. 343/02.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Santa Margherita D'Adige e di Ditta Castagna Scavi S.n.c. di Castagna Tiziano e Alessandro e di Unione dei Comuni di Megliadina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società Castagna Scavi s.n.c., controinteressata nel presente giudizio, esercita attività di escavazioni e movimento terra fin dall'anno 2005.

Per le attività di parcheggio dei propri mezzi e di deposito e stoccaggio dei materiali terrosi ed inerti la Castagna Scavi utilizza un'area di proprietà del sig. Serafino Castagna, ad essa concessa in comodato, insistente all'interno del territorio del Comune di S. Margherita D'Adige e catastalmente censita al foglio 3, mappali 470, 44, 42 e 43.

2. L'area in questione ha destinazione industriale produttiva. In particolare, fin dalla Variante Generale al PRG del Comune di S. Margherita approvata con DGRV n. 1477 del 14.05.2004, essa è classificata come *“Zona D/s – parti del territorio destinate ad attività produttive speciali o particolari”*, disciplinata dall'art. 14.5 delle N.T.A., che consente espressamente in tali ambiti territoriali l'esercizio dell'*“attività per il trattamento e/o recupero di materiali inerti o terrosi provenienti da recupero”*.

In particolare, la zona produttiva Ds di cui al presente ricorso è destinata ad ospitare le *“attività e impianti specifici connessi alla destinazione principale”*.

Ferma restando la generale destinazione produttiva, per la specifica attività di trattamento e recupero dei materiali inerti o terrosi provenienti da recupero, il 2° comma del medesimo art. 14.5 stabilisce che *“le Z.T.O. D/s dovranno preventivamente vedere approvato uno strumento urbanistico attuativo”* che preveda le opere di infrastrutturazione ed urbanizzazione, le aree per gli standards minimi *“con particolare riguardo all'accessibilità e all'attenuazione dell'impatto ambientale”*, i rapporti tra superfici coperte e scoperte, nonché - nel caso in cui siano previsti

fabbricati - i distacchi dai confini di proprietà e dalle strade, l'altezza massima degli edifici, la distanza minima tra pareti finestrate.

3. Dal 2005 la Castagna Scavi iniziava quindi a svolgere la propria attività di movimento terra e stoccaggio di materie prime, compresi inerti, non provenienti da recupero, ma costituenti MPS (materie prime secondarie). Nell'anno 2006 veniva realizzata la pavimentazione con stesa di ghiaia stabilizzata sul piazzale della Castagna Scavi e posta in opera una pesa, con relativo alloggio comandi; nel 2010 veniva effettuata la delimitazione dell'area con una recinzione metallica.

Sempre nel 2010, la ditta Castagna, nella prospettiva d'intraprendere l'attività di lavorazione dei materiali inerti, avviava quindi due distinte pratiche edilizie: la prima volta alla domanda di sanatoria delle sopra indicate opere edilizie (pavimentazione piazzale, pesa e recinzione); la seconda volta all'approvazione dello Strumento Urbanistico Attuativo richiesto dall'art. 14.2 delle NTA del PRG per l'avvio dell'attività di trattamento inerti.

4. Con deliberazione n. 31 del 27 aprile 2012 la Giunta comunale del Comune di S. Margherita adottava il piano attuativo presentato dalla Ditta Castagna, che veniva definitivamente approvato con la successiva delibera n. 34 del 27 giugno 2012.

5. Con il ricorso introduttivo Gabaldo Sergio, proprietario di un terreno adibito a coltivazione confinante con l'area Ds in questione, lamentando l'incidenza negativa sull'ambiente e sulle capacità produttive del proprio terreno dell'attività di movimentazione e lavorazione d'inerti intrapresa (abusivamente secondo il ricorrente) dalla ditta Castagna, ha impugnato

le delibere di adozione e di approvazione del P.U.A. unitamente all'art. 14.5 delle n.t.a. del P.R.G, articolando nove motivi di gravame.

5.1. In particolare, con il primo motivo di ricorso Sergio Gabaldo solleva la censura di eccesso di potere per sviamento, lamentando che il piano attuativo in questione sarebbe stato approvato: a) dopo l'avvio da parte della Ditta Castagna dell'attività di trattamento e recupero d'inerti ed in contrasto con quanto prevede l'art. 14.5. delle n.t.a. del P.R.G., che richiede la previa approvazione del P.U.A.; b) al solo fine di poter sanare le opere nel frattempo realizzate dalla Ditta Castagna.

Con il secondo motivo si censura il P.U.A. nella parte in cui prevede la monetizzazione degli standards.

Con il terzo motivo di ricorso Sergio Gabaldo denuncia l'illegittimità del P.U.A. "nella parte in cui prevede che la zona produttiva sia interclusa" in quanto "l'unico accesso" alla pubblica via "si trova in Comune di Saletto".

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione, da parte del P.U.A., dell'art. 14.5 delle n.t.a. del P.R.G. nella parte in cui, quest'ultima norma prevede un distacco di mt. 7,50 dai confini e dai limiti esterni di zona omogenea.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta l'illegittimità del P.U.A. laddove non prevede al suo interno le aree a verde con funzione "cuscinetto" per mitigare gli effetti impattanti dell'attività produttiva.

Con il sesto motivo si lamenta l'illegittimità del P.U.A laddove prevede per i fabbricati esistenti un cambio d'uso non subordinato a permesso di costruire.

Con il settimo motivo il ricorrente lamenta che il Comune, pur avendo accolto l'osservazione con cui Sergio Gabaldo aveva contestato la previsione del PUA adottato che contemplava l'ampliamento del 10% del perimetro di piano, non aveva poi rivisto il dimensionamento del piano medesimo, con ricalcolo degli standards e degli oneri e con ridefinizione delle fasce a verde.

Con l'ottavo motivo si contesta la previsione dell'art. 5 delle n.t.a. del P.U.A., secondo la quale l'articolazione interna del lotto può essere modificata "in ragione di diverse esigenze aziendali, mediante progetto unitario, senza che ciò comporti variante al Piano".

Infine, con il nono motivo si contesta la previsione di una zona produttiva nell'area di proprietà della ditta Castagna, ritenendola anomala per la sua collocazione, inopportuna ed illogica.

5.2. Si sono costituiti il Comune di Santa Margherita d'Adige e la ditta Castagna Scavi, eccependo, ciascuno, in via preliminare, l'irricevibilità per tardività del ricorso e la sua inammissibilità per carenza d'interesse, non ricevendo il ricorrente alcun concreto pregiudizio dall'attività industriale intrapresa dalla controinteressata e, in ogni caso, dovendo, tale asserito pregiudizio, essere ricondotto all'approvazione degli strumenti urbanistici che avevano classificato l'area della Ditta Castagna come zona destinata all' "*attività produttiva speciale*" di "*trattamento e/o recupero di materiali inerti o terrosi*", strumenti non tempestivamente impugnati dall'odierno ricorrente. Entrambe le parti costituite hanno anche argomentato nel merito circa l'infondatezza dei singoli motivi di gravame.

6. In data 3 agosto 2012, con atto rep. n. 1608, veniva sottoscritta la “convenzione urbanistica per l’attuazione del piano urbanistico attuativo di iniziativa privata per la zona territoriale omogenea D/s approvato con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 27.06.2012”.

7. In data 4 gennaio 2013 il Comune di Santa Margherita D’Adige rilasciava alla ditta Castagna il permesso di costruire in sanatoria n. 1853/PC/816 relativo alle opere suddette (recinzione del fondo, pavimentazione di una parte dell’area e installazione di una pesa).

8. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, Sergio Gabaldo ha impugnato i suddetti atti, deducendo: che le opere oggetto della domanda di sanatoria non potevano essere sanate, mancando il requisito della doppia conformità (in quanto realizzate prima dell’approvazione del P.U.A.); che sul punto il provvedimento non era adeguatamente motivato e che il funzionario comunale che aveva rilasciato il provvedimento era imputato, proprio per il rilascio di tale atto, in un processo penale per abuso d’ufficio.

8.1. Il Comune di Santa Margherita d’Adige ha eccepito l’irricevibilità per tardività di tale ricorso per motivi aggiunti, in quanto presentato oltre i 60 giorni decorrenti dalla notifica al difensore e al ricorrente - che avevano avanzato istanza di accesso con riguardo al permesso di costruire in sanatoria - dell’invito del Comune a prendere visione di tale provvedimento.

La società controinteressata, oltre a formulare la medesima eccezione d’irricevibilità, ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti in quanto ad essa non notificato.

Sia il Comune, sia la controinteressata hanno argomentato nel merito in ordine all'infondatezza di tale impugnativa.

9. In data 30 gennaio 2013 il SUAP dell'Unione Megliadina rilasciava il Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal Piano Attuativo, costituite sostanzialmente da interventi di mitigazione ambientale quali la formazione di aree a verde, la messa a dimora di un doppio filare arboreo con funzione di barriera fonoassorbente, l'impianto di lavaggio delle ruote e degli automezzi, la realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche dai piazzali pavimentati con convogliamento in un impianto di depurazione, la realizzazione dell'impianto d'illuminazione e d'irrigazione e il cambio d'uso dei fabbricati esistenti da adibire a magazzini dell'attività.

10. Tale provvedimento è stato impugnato dal Sig. Gabaldo con un secondo ricorso per motivi aggiunti, con il quale il ricorrente, oltre all'illegittimità derivata, ha denunciato una serie di violazioni della procedura dinanzi al SUAP come normativamente disciplinata, consistenti, fra l'altro, nell'incompletezza dell'istruttoria, nella mancata partecipazione di alcune amministrazioni pubbliche, nella violazione del contraddittorio procedimentale.

10.1. Si è costituita i giudizio l'Unione dei Comuni Megliadina, eccependo, preliminarmente, l'irricevibilità dell'impugnazione in esame in quanto proposta oltre i 60 giorni dall'intervenuta conoscenza, da parte del ricorrente, dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire, e contestando, nel merito, la fondatezza delle singole censure.

Analoga eccezione preliminare d'irricevibilità è stata formulata dal Comune di Santa Margherita d'Adige e dalla ditta Castagna, le quali hanno anche controdedotto nel merito.

11. Con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio del 12 febbraio 2014 è stata respinta la domanda cautelare proposta unitamente al secondo ricorso per motivi aggiunti.

12. In vista dell'udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.

13. All'udienza del 22 ottobre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.1. Preliminarmente, il Collegio ritiene fondate le eccezioni preliminari d'inammissibilità del ricorso principale per difetto d'interesse e d'irricevibilità per tardività dell'impugnazione dell'art. 14.5 delle n.t.a. del P.R.G., qui gravato unitamente alle delibere di adozione e di approvazione del P.U.A..

Ed infatti, l'interesse del ricorrente all'impugnazione del P.U.A. consisterebbe, come da sua stessa dichiarazione, nella volontà d'impedire alla odierna controinteressata lo svolgimento di un'attività industriale, in particolare quella di trattamento e recupero d'inerti, nell'area confinante con la sua proprietà, attività ritenuta dannosa per le capacità produttive dei terreni agricoli circostanti.

E' tuttavia pacifico che la ditta Castagna è legittimata a svolgere, in tale area, codesta specifica attività produttiva, in forza della previsione dello strumento urbanistico generale - introdotta dalla Variante Generale al P.R.G. approvata dalla Regione con delibera n. 1477 del 14 maggio,

2004 - e confermata dal PATI del Montagnese, approvato ex art. 15 comma 6 L.R. 11/2004 dalla conferenza di servizi del 20 dicembre 2011 e poi ratificato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 83 del 5 giugno 2013.

Sulla base di tali strumenti urbanistici l'area utilizzata dalla ditta Castagna è classificata come "zona produttiva D/s destinata ad attività per il trattamento e/o recupero di materiali inerti o terrosi".

Ne deriva che, stante l'immediata lesività di tali previsioni urbanistiche, l'odierno ricorrente aveva l'onere d'impugnarle tempestivamente davanti al giudice amministrativo; non essendosi egli attivato in tal senso, tali previsioni devono ritenersi nei suoi confronti definitive ed inoppugnabili.

1.2. In ordine all'onere di immediata impugnazione delle norme di zonizzazione degli strumenti urbanistici vi è giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato; si veda tra le ultime: sez. III, 16 aprile 2014, n. 1955 secondo cui "In tema di disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, vanno distinte le prescrizioni che, in via immediata, stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo) e le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle

distanze e delle altezze, sull'osservanza di canoni estetici, sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali, regole tecniche sull'attività costruttiva, ecc.): mentre per le disposizioni appartenenti alla prima categoria s'impone, in relazione all'immediato effetto conformativo dello *ius aedificandi* dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto, un onere di immediata impugnativa in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio, a diversa conclusione deve pervenirsi, invece, con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare destinate a regolare la futura attività edilizia, che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e, dunque, possono essere oggetto di censura in occasione della sua impugnazione".

Sull'argomento, risolvendo un caso per certi versi analogo, si è espressa conformemente questa sezione con una recente sentenza del 9 luglio 2014, n. 990, ove, sul presupposto dell'immediato effetto conformativo dello *jus aedificandi* derivante dalla diversa zonizzazione, si è puntualizzata la necessità - per i terzi pregiudicati dalla nuova previsione urbanistica, onde evitare il consolidarsi di tali previsioni in favore dei titolari delle aree interessate dalle nuove edificazioni (nel presente caso dalla nuova destinazione produttiva) - di contestarne il contenuto entro il termine di decadenza, a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio.

In difetto di tale gravame, le regole di zonizzazione e di localizzazione divengono inoppugnabili.

1.3. Nel caso di specie, l'impatto che la nuova previsione di zona (che destinava quella parte del territorio ad attività produttive speciali o particolari, fra cui il trattamento d'inerti) avrebbe avuto sull'area confinante di proprietà del ricorrente, come da questi lamentato con il presente ricorso (in termini di sversamento delle acque di dilavamento, alterazione del piano di campagna, eccessivo ombreggiamento delle colture con alberi di alto fusto posti sul confine, polvere, pulviscolo, inquinamento acustico), era quindi d'immediata percezione già sulla base della previsione dell' art. 14.5 delle n.t.a. del P.R.G., come successivamente confermata dal P.A.T.I., senza dover attendere ulteriori specificazioni dettate dal P.U.A. ovvero dai titoli edilizi.

1.4. Pertanto, Sergio Gabaldo, non avendo impugnato tempestivamente le suddette previsioni degli strumenti urbanistici generali, non potrebbe trarre alcun concreto vantaggio dall'eventuale annullamento del piano attuativo, proprio perché la lesione del concreto interesse fatto valere non è ad esso direttamente riconducibile, essendo l'attività produttiva di trattamento e recupero inerti prevista dal P.R.G..

Ne deriva che il ricorso principale deve essere giudicato inammissibile per carenza d'interesse per ciò che riguarda l'impugnazione del P.U.A. ed irricevibile per tardività per quanto riguarda l'impugnazione dell'art. 14.5 delle n.t.a. del P.R.G..

2. Risulta altresì evidente come, per le medesime ragioni, alcun diretto vantaggio, in rapporto all'interesse dedotto, il ricorrente potrebbe trarre dall'annullamento del permesso di costruire in sanatoria (avente ad oggetto la realizzazione della recinzione, della pavimentazione e della pesa) e della convenzione urbanistica per l'attuazione del P.U.A., atti

impugnati con i primi motivi aggiunti. Peraltro, mentre da una parte, avverso quest'ultima convenzione, non viene dedotta alcuna illegittimità propria, dall'altra, è palese che alcun pregiudizio può derivare alla sfera giuridica del ricorrente dalla realizzazione delle suddette opere oggetto di sanatoria in sé e per sé considerate, essendo queste unicamente strumentali all'esercizio dell'attività produttiva di trattamento di materiali inerti, la quale, si è detto, deriva la propria legittimazione dal P.R.G..

3.1. Le medesime ragioni d'inammissibilità si riflettono anche sul secondo ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto il permesso di costruire rilasciato alla ditta Castagna per la realizzazione delle opere previste dal P.U.A.; anche tale annullamento, infatti, non sarebbe idoneo a scongiurare definitivamente la realizzabilità del nuovo insediamento produttivo.

3.2. Tuttavia, al riguardo, il Collegio non può che condividere anche le ulteriori eccezioni d'irricevibilità di tale ricorso sollevate dal Comune di Santa Margherita d'Adige e dall'Unione dei Comuni Megliadina.

Ed infatti, il ricorrente procede all'impugnativa di tale permesso di costruire del 30 gennaio 2013, ricollegando detta impugnativa – portata alla notifica il 24 dicembre 2013 - al positivo esperimento di un'istanza di accesso presentata il 14 giugno 2013, grazie alla quale egli avrebbe avuto conoscenza, in data 30 ottobre 2013, del provvedimento impugnato.

3.3. A tal fine va ricordato il maggioritario orientamento giurisprudenziale che ritiene indispensabile verificare, al fine di individuare il dies a quo dal quale decorrono i termini d'impugnativa di

cui all'art. 41 del Codice del Processo, in quale momento il ricorrente abbia acquisito l'effettiva consapevolezza della lesione eventualmente subita.

Ulteriori pronunce (si veda ad esempio Consiglio di Stato Sez. IV, 13 Giugno 2011, n. 3583) hanno avuto modo di precisare come la nozione di "piena conoscenza...non postula necessariamente la conoscenza di tutti gli elementi, essendo sufficiente quella degli elementi essenziali, quindi, l'autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo", perché tali elementi sono sufficienti a rendere il legittimato all'impugnativa consapevole dell'incidenza dell'atto nella sua sfera giuridica e della lesività del provvedimento, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento, che può rilevare solo ai fini della proposizione di motivi aggiunti.

Sempre per un altrettanto costante orientamento giurisprudenziale si è, inoltre, affermata la non utilizzabilità dello strumento dell'accesso agli atti al fine di far decorrere il termine di impugnativa di cui agli artt. 29 e 41 e, ciò, nella parte in cui si è sancito che .. "la piena conoscenza del provvedimento causativo...non può ritenersi operante oltre ogni limite temporale ed in base ad elementi puramente esteriori, formali o estemporanei, quali ad esempio, atti d'iniziativa di parte (richieste d'accesso, istanze segnalazioni, ecc) con la conseguenza inaccettabile che l'attività dell'Amministrazione e le iniziative dei controinteressati restano soggette indefinitivamente o per tempi dilatati alla possibilità di impugnazione anche quando l'interessato non si renda parte diligente

nel far valere la pretesa entro i limiti temporali assicurategli dalla legge (Consiglio di Stato 05 Marzo 2010 n. 1298)”.

I principi sopra ricordati affermano, dunque, come la “piena” conoscenza di un provvedimento lesivo non sia necessaria, così come non è necessario che esso sia conosciuto nella sua integralità e cioè in tutti i suoi elementi.

E’ al contrario sufficiente la concreta percezione di quelli essenziali, posto che la successiva completa cognizione di tutti gli aspetti del provvedimento può consentire la proposizione di motivi aggiunti.

3.4. Nel caso di specie, il ricorrente, con l’istanza di accesso del 14 giugno 2014, pur senza disporre degli estremi del permesso di costruire e degli elaborati di progetto, ha dichiarato al Comune di Santa Margherita d’Adige di essere a conoscenza dell’esistenza del *“permesso di costruire rilasciato al sig. Serafino Castagna e/o alla ditta Castagna Scavi s.n.c... per la realizzazione delle opere previste nel P.U.A. approvato con DCG del Comune di Santa Margherita d’Adige”*.

Peraltro, al momento della presentazione di tale istanza di accesso, i lavori assentiti con tale permesso di costruire erano già iniziati da oltre un mese (dal 30 aprile 2013) ed erano sicuramente conosciuti dal ricorrente che risiede nel terreno confinante ed ha sempre mantenuto una costante vigilanza sugli interventi in questione.

Risulta quindi provato che, almeno al 14 giugno 2014, il ricorrente era in grado di avere contezza, sia della lesività del permesso di costruire rilasciato alla ditta Castagna (in quanto attuativo del P.U.A.), sia dei suoi elementi essenziali, sia della sua - asserita - illegittimità, quantomeno per

i vizi trasmessi in via derivata dal P.U.A. gravato con il ricorso introduttivo del giudizio.

3.5. Ne deriva che il ricorso avverso il detto provvedimento, potendo essere proposto sin dal 14 giugno 2014, doveva essere portato alla notifica entro il 28 settembre 2013. Invece, il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato solo a fine dicembre 2013.

Pertanto, il secondo ricorso per motivi aggiunti va dichiarato irricevibile per tardività della sua proposizione ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. a) del Codice del Processo Amministrativo, in quanto notificato oltre i termini di cui all'art. 41 del Codice del processo Amministrativo.

4. In conclusione il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, deve essere giudicato in parte inammissibile ed in parte irricevibile.

5. Considerati i risvolti sostanziali dell'odierna vicenda processuale si ritengono sussistere validi motivi di equità per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte irricevibile nei sensi di cui in motivazione.

Compensa le spese di lite fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)